

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI BRUGG

Approvato dall'Assemblea dei Soci Effettivi degli Amici di Brugg
tenutasi a Milano il giorno 08/04/2016

1.

DENOMINAZIONE – SCOPI – SEDE – DURATA

1.1. Per non disperdere gli insegnamenti dei Maestri Augusto Biaggi e Luigi Castagnola e per proseguire l'attività scientifico-culturale del gruppo "Amici di Brugg" fondato a Milano il 15 maggio 1958, è costituita l'Associazione denominata "Amici di Brugg", la cui sede storica era in Saluzzo, presso lo studio del Dott. Carlo De Chiesa.

1.2. L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere tra gli Associati, in un rapporto di amicizia e di cordialità, lo studio e l'aggiornamento continuo in campo odontoiatrico ed odontotecnico, mediante la promozione di convegni, di iniziative culturali, di pubblicazioni specializzate, di scambi di informazioni e di esperienze.

1.3. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Per la realizzazione degli scopi relativi al precedente comma (1.2), l'Associazione potrà effettuare operazioni di natura economica con l'unico fine di un ottimale raggiungimento dello scopo sociale. In tal caso ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 460/97 verrà adottata una specifica contabilità separata ove verranno riepilogate le operazioni di natura commerciale. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopradette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione potrà aderire ad altri sodalizi, enti, associazioni od organizzazioni, nazionali o internazionali, purché con caratteristiche e finalità analoghe o affini; potrà assumere partecipazioni in società di capitali aventi finalità di natura scientifica, culturale, editoriale e di formazione professionale; potrà costituire - da sola o in concorso con altri - centri locali o nazionali, di studio e di intervento sociale; potrà, infine, chiedere il riconoscimento della propria esistenza giuridica. **L' Associazione è gestita da un Consiglio d'Amministrazione regolarmente eletto dall'Assemblea degli Associati.**

1.4. L'Associazione ha sede presso il Presidente in carica ovvero sede da Lui indicata con avvallo del Consiglio d'Amministrazione.

1.5. La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuale verrà devoluto ad altra Associazione avente scopo analogo.

1.7. Lo svolgimento delle attività dell'Associazione, il rapporto tra Associati ed Associazione ed il funzionamento degli organi dell'Associazione dovrà avvenire con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2.

ASSOCIATI

2.1. Per l'appartenenza all'Associazione è fatto obbligo il pagamento annuale di una quota associativa.

2.2. Gli Associati, che devono appartenere alle categorie degli Odontoiatri e degli Odontotecnici, si distinguono in:

- costituenti;

- fondatori;
- effettivi
- a vita

I titoli, le qualifiche e le modalità per accedere alle diverse categorie di Associato sono previste dal regolamento.

2.3. L'iscrizione all'Associazione presuppone la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento.

2.4. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa. Il recesso dall'Associazione non dà diritto alla restituzione di alcuna somma o parte di somma versata ovvero di parte del patrimonio associativo. Vigè, pertanto, il regime di intrasmissibilità, non ripetibilità e non rivalutabilità delle somme versate.

2.5. In presenza di inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

3. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di creare Commissioni di Lavoro per l'espletamento di specifiche attività.

4. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

4.1. L'Assemblea degli Associati è sovrana. Essa può essere "Ordinaria" o "Straordinaria"

4.2. L'Assemblea Ordinaria adotta le decisioni relative all'attività dell'Associazione ed alla nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

4.3. L'Assemblea Straordinaria delibera in relazione alle modifiche dello Statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

4.4. Il funzionamento dell'Assemblea dei soci è disciplinato dal Regolamento.

5. CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

5.1. Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. **Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette Associati, di cui sei scelti nella categoria professionale degli Odontoiatri e uno scelto nella categoria professionale degli Odontotecnici. Il Consiglio d'Amministrazione svolge la sua attività in osservanza a quanto previsto dal Regolamento.**

Il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare ai suoi membri o a terze persone le sue attribuzioni determinando compiti ed eventuali compensi.

5.2. Il Consiglio d'Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Segretario Culturale. Dei Vice-Presidenti, uno deve essere scelto fra i Consiglieri di area Odontoiatrica, l'altro fra i Consiglieri di area Odontotecnica. Sempre nella prima riunione il CdA nomina inoltre tra i suoi membri i responsabili delle Commissioni scientifico-culturali ed il Direttore Scientifico della Rivista. Dette cariche potranno essere assegnate anche ad Associati Effettivi non facenti parte del Consiglio d'Amministrazione.

5.3. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5.4. Il Presidente

1. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni amministrative e/o giudiziarie in ogni sede e grado;
2. convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, convoca e presiede le Assemblee degli Associati;
3. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio d'Amministrazione.
4. presenta annualmente una relazione all'Assemblea degli Associati sull'attività dell'Associazione;
5. definisce le linee strategiche dell'Associazione e le persegue grazie alla collaborazione di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione;
6. Il Presidente può essere rieletto;
7. al Presidente e al Tesoriere è concesso di aprire e utilizzare conti di deposito, di conto corrente e di qualsiasi tipo presso qualsiasi Ente (bancario, postale, etc.), con firme disgiunte.

5.5. Vice-Presidente

Il Vice-Presidente:

1. assume le funzioni del Presidente in sua assenza e lo assiste nell'espletamento delle sue mansioni;
2. collabora con il Presidente al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
3. può venir delegato dal Presidente a compiti sia di rappresentanza che operativi.

5.6. Tesoriere

1. è fedele custode dei fondi dell'Associazione, provvedendo all'immediato deposito delle somme derivanti dalle attività associative, secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione;
2. paga i mandati firmati dal Presidente;
3. redige il bilancio preventivo, e compila annualmente il bilancio consuntivo nella forma del Conto Economico di Gestione, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione sottoponendoli entrambi all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione prima di portarli all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
4. assiste il Presidente nella risoluzione di ogni questione riguardante la vita amministrativa dell'Associazione;
5. al Tesoriere e al Presidente è concesso di aprire e utilizzare conti di deposito, di conto corrente e di qualsiasi tipo presso qualsiasi Ente (bancario, postale, etc.), con firme disgiunte.

5.7 Segretario

1. ha la responsabilità delle funzioni di Segreteria nelle Assemblee degli Associati e redige i relativi verbali;
2. redige i verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione che, dopo essere stati sottoposti al Presidente, devono essere approvati dal Consiglio d'Amministrazione stesso;
3. tiene aggiornato l'elenco degli Associati;
4. è custode di tutti i verbali dell'Associazione
5. presenta una relazione scritta annuale all'Assemblea degli Associati;

6. è il responsabile dell'organizzazione e del coordinamento delle attività associative
7. rappresenta la memoria storica della Associazione e garantisce la coerenza degli atti dell'Associazione con lo Statuto ed il Regolamento;

5.8 Segretario culturale

1. sovrintende a tutte le attività formative e di valenza culturale dell' Associazione, sia di carattere scientifico che tecnico.
2. Su delibera del CdA potrà avvalersi dell' aiuto di altri Soci Effettivi eventualmente anche non appartenenti al Consiglio di Amministrazione per svolgere il suo incarico.

5.9 Dalla nomina a membro del CdA non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

6.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

6.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri e da un membro supplente eletti tra gli associati effettivi. Dei due membri uno deve appartenere all'area Odontoiatrica e uno deve appartenere all'area Odontotecnica.

6.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione.

6.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione. Per l'espletamento di tale funzione il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso a qualsiasi documento inerente la gestione stessa.

6.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione annuale sulla gestione della Associazione che deve essere presentata all'Assemblea nella quale si approva il bilancio consuntivo.

6.5. Il Collegio dei Revisori dei Conti emette pareri su richiesta del Presidente o del Tesoriere.

6.6. Qualora il CDA decidesse di affidare al Collegio dei Revisori dei Conti anche il controllo legale dei conti un membro del Collegio dei Revisori dovrà essere scelto tra non Associati purché iscritto al registro dei revisori contabili.

6.7. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per un triennio. ed è rieleggibile. Il funzionamento del collegio dei revisori è disciplinato dal regolamento.

6.8. Dalla nomina a Revisore dei Conti non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

7.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

7.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni immobili e mobili che diverranno eventualmente di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi di Associati, di enti o di privati che il Consiglio d'Amministrazione ritenga di poter accettare.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'utile eventuale derivante da manifestazioni o partecipazioni a manifestazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione tra gli Associati, i componenti di organi di controllo e amministrativi, o a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte.

L'Associazione potrà assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori esterni per il perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.2. L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il termine massimo del 31 (trentuno) maggio dell'anno successivo saranno presentati all'approvazione della Assemblea:

- il bilancio consuntivo;
- la relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento dell'Associazione, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti, allo stato attuale dell'Associazione e ai programmi futuri.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione negli **8 (otto)** giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Associati che abbiano interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. Il bilancio di previsione deve essere predisposto dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno e parimenti presentato all'Assemblea per l'approvazione.

7.3. In caso di scioglimento, da deliberarsi dall'Assemblea, l'Assemblea stessa nominerà uno o più liquidatori per le incombenze del caso determinandone altresì compiti e compensi; deciderà anche circa la devoluzione del patrimonio a fini benefici ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

8.

DISPOSIZIONI FINALI

8.1. Tutte le controversie o contestazioni, anche di natura interpretativa del presente Statuto e del Regolamento, nascente dal rapporto associativo o ad esso inerente che potrebbero sorgere tra gli associati oppure tra gli Associati e l'Associazione, i membri del Consiglio d'Amministrazione, i liquidatori o i membri del Collegio dei Revisori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente per sede sociale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'Associazione, dal Collegio Arbitrale nominato. Il Collegio Arbitrale procede in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Tutte le controversie sopra indicate dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, prima di iniziare il procedimento di arbitrato. La conciliazione dovrà essere svolta in base alla procedura di conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale ove ha sede, ovvero, se ivi non istituita, della Camera Arbitrale di Milano.

8.2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, e per quanto compatibile, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.